



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI
31/05/2019 U-ac/4201/2019



*presso il
Ministero della Giustizia*

Circ. 390XIX Sess.

Ai Consigli degli Ordini
degli Ingegneri
Loro sedi

**Oggetto: informativa su audizione della Rete Professioni Tecniche in merito al DL
Sblocca cantieri**

Cari Presidenti,

lunedì 6 maggio ha avuto luogo, presso le Commissioni riunite Lavori Pubblici e Territorio, Ambiente del Senato, l'audizione della Rete Professioni Tecniche (RPT) nell'ambito dell'esame sul decreto legge n.32/2019 il cosiddetto DL Sblocca cantieri.

La delegazione, guidata dal Coordinatore RPT e Presidente del CNI Armando Zambrano, ha sottolineato come la lettura del testo del Decreto in realtà non confermi le promesse che l'hanno preceduto e consenta di fatto non molte accelerazioni e semplificazioni delle procedure ad evidenza pubblica e dei "cantieri", agendo di nuovo più sulla fase di selezione del contraente che dell'esecutore. In particolare le più evidenti criticità riguardano le disposizioni su appalto integrato, offerta economicamente più vantaggiosa, incentivo ai dipendenti tecnici P.A.

Sul tema dell'appalto integrato, che prevede l'affidamento di progettazione ed esecuzione ad un unico soggetto, da tempo esprimiamo, sia come RPT ma soprattutto come CNI, la nostra netta contrarietà. Infatti ogni appalto per l'esecuzione di opere pubbliche non può prescindere da una propedeutica redazione di un progetto esecutivo di qualità, redatto da un progettista qualificato secondo criteri precisi, incaricato dalla pubblica amministrazione e redatto sotto il controllo di quest'ultima. L'appalto integrato è una procedura anomala, che relega il progettista ad un ruolo marginale nel processo di esecuzione delle opere pubbliche, dovendo spesso basarsi su un progetto definitivo non sempre adeguato, redatto direttamente dalla PA. Infatti alimenta nuove varianti in corso d'opera, contenziosi, extracosti, allungamento dei tempi e, in definitiva, opere incompiute, come avvenuto purtroppo nel passato, tanto da essere ampiamente ridimensionato dal vigente codice. Si è proposto pertanto l'abbandono di questa procedura, peraltro

temporanea, che collide chiaramente con le auspiccate politiche di rilancio della qualità del progetto nei processi di trasformazione del territorio. **Gli ingegneri italiani e tutti i professionisti della RPT sono fermi nella loro convinzione, dettata dall'esperienza, che tutti i lavori debbano essere affidati sulla base di un progetto esecutivo di qualità.**

Successivamente abbiamo sottolineato la nostra contrarietà anche per quanto riguarda l'OEPV (Offerta Economicamente Più Vantaggiosa) senza limite per il prezzo al fine di premiare effettivamente la qualità del progetto e di scongiurare il rischio che la valutazione economica possa prendere il sopravvento sulla qualità dell'offerta. Infatti riteniamo indispensabile reintrodurre una soglia, riportandola semmai a 20 punti, come peraltro già stabilito dalla versione originaria del D.Lgs. 50/2016.

Inoltre abbiamo evidenziato quanto sia importante valorizzare il ruolo dei pubblici dipendenti e dei liberi professionisti in seno al processo di esecuzione delle opere pubbliche assegnando prioritariamente, al primo, la programmazione ed il controllo dell'intero processo di esecuzione delle opere pubbliche ed, al secondo, la progettazione e la direzione dei lavori. **In aggiunta abbiamo ritenuto di chiarire che i pubblici dipendenti potrebbero eseguire prestazioni diverse dalla programmazione e controllo dell'intero processo di esecuzione delle opere pubbliche solo se regolarmente iscritti al relativo albo professionale.** In tali casi, il Responsabile Unico del Procedimento dovrebbe comunque relazionare in merito ai requisiti professionali di cui i dipendenti affidatari sono in possesso ed alla mancata interferenza dell'incarico affidato con i compiti di istituto.

Oltre a queste materie, la Rete Professioni Tecniche, grazie al prezioso contributo del CNI, ha avanzato alcune proposte migliorative in tema di sisma e testo unico dell'edilizia. L'Articolo 23 del Decreto in oggetto detta disposizioni relative all'accelerazione della ricostruzione pubblica nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016. In particolare prevede che le istruttorie per il rilascio delle concessioni di contributo e di tutti gli adempimenti conseguenti possano essere curate dai comuni, d'intesa con l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione (USR).

Questo passaggio però si presta a problematiche applicative complesse, stante la disomogeneità sotto molteplici profili dei comportamenti di vari comuni, **sicché la Rete e il CNI propongono la previsione di una linea guida ovvero di una circolare unitaria dell'USR competente, anche al fine di evitare disomogeneità foriere di ritardi e contenziosi.**

L'Articolo 3 del Decreto, infine, reca disposizioni in materia di semplificazione della disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche e cita in più punti il Testo unico dell'edilizia anche in riferimento a materia di edilizia generale. Le modifiche intervengono su articoli che trattano i delicati argomenti della denuncia delle opere strutturali, del collaudo statico, dell'autorizzazione sismica. L'intento della nuova norma è quello di semplificare le procedure per gli interventi più semplici. **A tal proposito abbiamo avanzato le seguenti proposte: maggiore semplificazione mediante l'eliminazione dell'autorizzazione per gli interventi su edifici esistenti; chiara distinzione tra interventi di minore rilevanza e quelli privi di rilevanza ma senza differenziarne poi la trattazione; eliminazione per le sopraelevazioni della certificazione del competente ufficio tecnico regionale; modalità di corretta definizione delle pratiche aperte nel caso di presentazione di eventuali varianti in corso d'opera.**

Questi, in sintesi, sono stati i temi affrontati nel corso dell'audizione che ha visto la partecipazione attiva di molti senatori di maggioranza e opposizione che hanno apprezzato gli spunti di riflessione offerti sia dalla Rete Professioni Tecniche che dal CNI dichiarando che saranno oggetto di dibattito parlamentare nel momento in cui inizierà l'esame del provvedimento in oggetto.

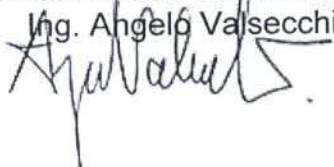
La RPT, quindi, grazie al fondamentale contributo del Consiglio Nazionale Ingegneri, si conferma punto di riferimento delle istituzioni italiane. Il nostro supporto, ormai, sta diventando fondamentale per molti temi della politica italiana e tenuto conto della crescente domanda di partecipazione dei professionisti tecnici alle scelte strategiche del legislatore, la Rete delle Professioni Tecniche si è detta già disponibile ad offrire il proprio contributo per un altro provvedimento di notevole importanza per questo governo: il cosiddetto decreto Crescita.

Naturalmente vi terremo aggiornati e, per opportuna conoscenza, si allega la memoria trasmessa alle Commissioni riunite Lavori Pubblici e Territorio, Ambiente del Senato relativa all'audizione sul DL Sblocca cantieri.

Cordiali saluti

CONSIGLIERE SEGRETARIO

Ing. Angelo Valsecchi



IL PRESIDENTE

Ing. Armando Zambrano





**Proposte ed emendamenti relativi al DL 32/2019
recante Disposizioni urgenti per il rilancio del
settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione
degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione
urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici
(cd. Sblocca - Cantieri)**

Roma, 6 maggio 2019

RETE NAZIONALE DELLE PROFESSIONI DELL'AREA TECNICA E SCIENTIFICA

**CONSIGLIO NAZIONALE ARCHITETTI,
PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI**

FEDERAZIONE CHIMICI E FISICI

**CONSIGLIO DELL'ORDINE NAZIONALE DEI
DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI**

**CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI E GEOMETRI
LAUREATI**

CONSIGLIO NAZIONALE GEOLOGI

CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI

**COLLEGIO NAZIONALE PERITI AGRARI E PERITI
AGRARI LAUREATI**

**CONSIGLIO NAZIONALE PERITI INDUSTRIALI E
PERITI INDUSTRIALI LAUREATI**

**CONSIGLIO DELL'ORDINE NAZIONALE
TECNOLOGI ALIMENTARI**

INDICE

Premessa	4
1. Per la centralità del progetto. No all'affidamento dei lavori di manutenzione sulla base del solo progetto definitivo.	7
2. No all'appalto integrato.	10
3. Promuovere la qualità dell'offerta: no all'OEPV senza limite per il prezzo	15
4. Valorizzare e distinguere il ruolo dei pubblici dipendenti e dei liberi professionisti, in seno al processo di esecuzione delle opere pubbliche. No all'incentivo tecnico	17
5. Semplificazione procedure di aggiudicazione. No all'obbligo di procedura aperta già sopra i 200.000 Euro	23
6. Tutela del lavoro del progettista	26
7. Mezzi di prova dei criteri di selezione. Proposte di modifiche dell'Allegato XVII del Codice dei contratti pubblici. Aprile il mercato dei servizi di ingegneria ed architettura	28
8. Sulle previsioni dettate in materia di sisma	30
9. Sulle innovazioni in materia di testo unico dell'edilizia	40

Premessa

Il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici, consta di 30 articoli, suddivisi in 3 Capi. Il Capo I (articoli da 1 a 5) reca norme in materia di contratti pubblici, di accelerazione degli interventi infrastrutturali e di rigenerazione urbana. Il Capo II (articoli da 6 a 20) reca disposizioni relative agli eventi sismici della regione Molise e dell'area Etnea (con riferimento ai territori di cui agli Allegati I e II al decreto-legge). Il Capo III (articoli da 21 a 30) reca infine disposizioni relative agli eventi sismici dell'Abruzzo nell'anno 2009, del centro-Italia negli anni 2016 e 2017 e nei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia nel 2017.

Il testo del Decreto in realtà non conferma le promesse che l'hanno preceduto e consente di fatto non molte accelerazioni e semplificazioni delle procedure ad evidenza pubblica e dei "cantieri", agendo di nuovo più sulla fase di selezione del contraente che dell'esecutore. Esso presenta a nostro avviso aspetti positivi ed aspetti negativi. Tra i primi possiamo sicuramente includere:

- L'art. 77 sulla Commissione di gara. I dubbi e le incertezze dell'Albo dei Commissari ANAC, continuamente rinviato nell'applicazione, trova opportuna alternativa nell'art. 77 comma 3 bis che consente alle stazioni appaltanti, le uniche in grado di individuare adeguate competenze, il potere di nominare i Commissari, con evidente velocizzazione delle procedure e miglioramento dei risultati;
- L'art. 84 sui requisiti tecnici. L'allungamento del periodo utile per l'attestazione delle Imprese fino a 15 ANNI consente maggior flessibilità di partecipazione anche a chi negli ultimi anni ha subito la crisi edilizia e non ha più requisiti;
- L'art 105 in materia di subappalto. Il superamento della limitazione del 30%, non previsto nella legge delega né nella Direttiva comunitaria ristabilisce, finalmente, una corretta applicazione del principio di libera prestazione dei servizi all'interno dell'Unione europea. Nello stesso ambito si apprezza il superamento della norma

che imponeva la cd. terna dei subappaltatori nonché l'inserimento della possibilità del pagamento diretto dei subappaltatori in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore o su richiesta del subappaltatore. Tale previsione a nostro avviso, consente di superare o comunque diminuire le lunghe attese nei pagamenti e complicazioni degli stessi per le S.A.

Si deve guardare altresì positivamente al superamento della cd. *soft law* che tante problematiche, contenziosi ed incertezze ha cagionato, a favore della reintroduzione del regolamento attuativo. Regolamento che, però, costituisce una nuova sfida per il legislatore e gli attori interessati dovendo ridurre ad un unico testo tutte le tematiche e gli istituti disciplinati dal codice bisognevoli di regole attuative (pressoché tutti). In tema si rappresenta che la volontà di rilanciare un regolamento unico, che possa sostituire tutti i decreti attuativi e le linee guida ANAC, non può essere efficace se introdotto solo in seno all'art. 216 (comma 27-octies), che tratta di norme transitorie. **Si ritiene necessario, pertanto, un apposito articolo che, modificando tutte le parti del testo vigente in cui si fa riferimento a provvedimenti attuativi, introduca il regolamento in modo strutturato.**

Allo stesso modo, pur contestandosi il ritorno del cd. incentivo tecnico, si ritiene di dover valorizzare, in tale ambito, le competenze della PA, in particolare sotto il profilo della programmazione e del controllo dell'esecuzione. È questo, infatti, un processo che, attraverso aggiustamenti progressivi, deve portare, guidando e responsabilizzando l'amministrazione, a raggiungere maggiori ed elevati livelli qualitativi e quantitativi nella cura dell'interesse pubblico. Processo che dovrà vedere coinvolti, nell'elaborazione delle relative regole, tutti gli attori interessati, anche esterni alla PA ovviamente.

Ugualmente positiva è la possibilità di "inversione procedimentale" (apertura delle offerte prima dell'esame delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ammissione), anche se, di fatto, già ammessa in forza dell'art. 56, paragrafo 2, della [Direttiva 24 del 2014](#), come pure la soppressione del tanto contestato rito "superaccelerato" ex [art. 120, comma 2-bis, del c.p.a.](#)

Con minor favore devono essere guardate, invece, le previsioni in materia di nuove soglie, di mancata abrogazione dell'Albo dei commissari, della difficile intellegibilità delle cd.

offerte anomale, per citare solo gli aspetti principali, come pure l'anomala previsione delle figure Commissariali, ibride e di incerta utilità.

Ciò detto, scopo del presente documento è quello di offrire non un commento o una riorganizzazione del testo, ma quello di illustrare le criticità che dal punto di vista della RPT caratterizzano alcuni articoli del Decreto Legge, evidenziandone i limiti e proponendo modifiche od integrazioni del testo che saranno indicate in calce ai singoli aspetti trattati. Inoltre, al fine di favorire il concorso dei Consigli Nazionali degli ingegneri, degli architetti pianificatori paesaggisti e conservatori, dei geometri e geometri laureati, dei geologi e degli altri consigli nazionali di ordini e collegi di aree omogenee alla gestione degli eventi emergenziali, con particolare riferimento a quelli indicati all'art. 7 del Dlgs. 2 gennaio 2018 n. 1, si ritiene opportuno prevedere l'istituzione di un "Supporto Tecnico" alle attività di protezione civile, che completi e migliori l'organizzazione dei professionisti negli interventi di verifica delle opere danneggiate dagli eventi catastrofici (eventi sismici, alluvioni, frane etc).

Per questo si auspica un emendamento al presente DL 32/2019 che, d'intesa con il Dipartimento della Protezione Civile, consenta l'immediato avvio di tale organizzazione a vantaggio dell'efficienza e della rapidità del supporto fornito dai professionisti in tale ambito di attività.

1. Per la centralità del progetto. No all'affidamento dei lavori di manutenzione sulla base del solo progetto definitivo.

L'art. 1 del DL reca modifiche varie al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. In particolare, per quanto qui di interesse, al comma 1 let. a n. 2), modifica l'art. 23 sostituendo il comma 3-bis al fine di introdurre una disciplina semplificata per i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria che non prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o degli impianti. Il nuovo testo quindi prevede una disciplina direttamente applicabile in luogo di quella, prevista dal testo previgente, che rinviava ad un decreto attuativo che non è mai stato emanato. Il testo previgente demandava infatti, ad un apposito decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, emanato su proposta del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e sentita la Conferenza Unificata, la definizione di una disciplina semplificata per la progettazione degli interventi di manutenzione ordinaria fino a un importo di 2,5 milioni di euro. La nuova disciplina semplificata è estremamente contenuta e si riduce a: a) consentire di affidare i contratti sulla base del progetto definitivo, a condizione che lo stesso abbia un contenuto informativo minimo, indicato dalla norma. Nel dettaglio viene richiesto che il progetto sia costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso; b) consentire di eseguire i lavori senza redigere e/o approvare il progetto esecutivo.

La RPT è fortemente critica circa tale possibilità di gestire i lavori di manutenzione. Si propone pertanto l'abbandono di questa procedura, che collide chiaramente con le auspiccate politiche di rilancio della centralità del progetto nei processi di trasformazione del territorio. Ciò in quanto, si ripete, l'affidamento dei lavori di manutenzione sulla base di un progetto definitivo, peraltro molto semplificato è di per sé negativa ed inefficace.

I professionisti della RPT, soprattutto sulla base del dato esperienziale, affermano con forza che ogni appalto per l'esecuzione di opere pubbliche non può prescindere da una

propedeutica redazione di un **progetto esecutivo di qualità**, sicché non è condivisibile l'affidamento dei lavori di manutenzione sulla base di un progetto definitivo, peraltro privo di elaborati e documenti indispensabili per lo stesso appalto dei lavori.

Si ritiene certamente positiva l'intenzione del legislatore di snellire ed accelerare la realizzazione di interventi di manutenzione, ma – fermi tali presupposti - si propone che gli stessi lavori vengano affidati sulla base di un **progetto semplificato**, che accorpi i livelli di progettazione denominati “definitivo” ed “esecutivo”, **nel rispetto dell'art. 24 comma 4 del codice**, e che sia composto da un numero limitato di elaborati, tra i quali comunque quelli **indispensabili** per l'esecuzione dei lavori (elaborati grafici, analisi ed elenco dei prezzi, capitolato speciale d'appalto, schema di contratto, particolari costruttivi, ecc.).

In breve: nel caso di progettazione di interventi di manutenzione, si auspica una semplificazione fondata sulla riduzione del numero degli elaborati richiesti per un unico livello di progettazione definitiva-esecutiva, pur salvaguardando la qualità della progettazione.

Ciò detto, nel caso in cui il legislatore ritenga comunque necessario mantenere tale figura giuridica osserviamo che l'emendamento sotto riportato è ritenuto indispensabile al fine di garantire l'esecuzione dei lavori in conformità ad una progettazione semplificata, comunque completa di dettagli costruttivi, in grado di eliminare margini di discrezionalità da parte dell'appaltatore in fase di realizzazione delle opere con il rischio di maggiori costi a carico della stazione appaltante.

Articolo 1 - Comma 1 - Lettera a) - punto 2) - Semplificazione Lavori di manutenzione	
Testo D.L. 32/2019	Testo con proposta modifiche
a) all'articolo 23: 1) al comma 3, primo periodo, le parole “Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente e	a) all'articolo 23: 1) al comma 3, primo periodo, le parole “Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente e

della tutela del territorio e del mare e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo” sono sostituite dalle seguenti: “Con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27 -octies,”; 2) il comma 3 -bis è sostituito dal seguente: “3 -bis. I contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal presente codice, sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall’elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l’individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. L’esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall’avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo.”;	della tutela del territorio e del mare e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo” sono sostituite dalle seguenti: “Con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27 -octies,”; 2) il comma 3bis è sostituito dal seguente: “3bis. Fino a quando non sarà regolamentata la progettazione semplificata di cui all’ultimo capoverso del presente comma, i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal presente codice, sulla base di un progetto semplificato, che accorpi il livello definito con l’esecutivo, ai sensi del comma 4 dell’Art. 23, costituito almeno da relazione tecnico-illustrativa, elaborati grafici commisurati al tipo di intervento manutentivo, capitolato speciale d’appalto, elenco prezzi unitari, computo metrico estimativo, cronoprogramma, piano di sicurezza e coordinamento con individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso, quadro di incidenza della mano d’opera, quadro economico e schema di contratto. sulla base del progetto definitivo, costituito almeno da una relazione generale, dall’elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l’individuazione analitica dei costi della sicurezza da non
---	--

	assoggettare a ribasso. L'esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo. Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies è disciplinata una progettazione semplificata degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, fino a un importo dei lavori inferiore alla soglia di cui all'art.35; tale regolamento individua le modalità e i criteri di semplificazione in relazione agli interventi previsti, fermo restando che tutte le opere devono essere affidate sulla base del progetto esecutivo, pur con la possibilità, di cui all'art. 24 comma 4, di eliminare uno o entrambi i primi due livelli progettuali, nel rispetto della qualità della progettazione".
--	---

1. No all'appalto integrato.

Il Decreto Legge **apre la deroga al divieto di ricorrere all'appalto integrato**. In particolare, l'art. 1, comma 1, lett. II) del Decreto Sblocca Cantieri prevede la modifica dell'art. 216, comma 4-bis del Codice dei contratti, inserendo dopo il primo periodo, i seguenti: "*Il divieto di cui all'**articolo 59, comma 1, quarto periodo**, non si applica altresì per le opere i cui progetti definitivi siano approvati dall'organo competente entro il 31 dicembre 2020, con pubblicazione del bando entro i successivi dodici mesi dall'approvazione dei predetti progetti. Il soggetto incaricato della predisposizione del progetto esecutivo non può*

assumere le funzioni di direttore dei lavori in relazione al medesimo appalto". L'art. 59, comma 1, quarto periodo del Codice, a sua volta, prevede che "E' vietato il ricorso all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori ad esclusione dei casi di affidamento a contraente generale, finanza di progetto, affidamento in concessione, partenariato pubblico privato, contratto di disponibilità, locazione finanziaria, nonché delle opere di urbanizzazione a scomputo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e). Si applica l'articolo 216, comma 4-bis". In questo modo, il divieto di appalto integrato non si applica per le opere i cui progetti definitivi siano approvati dall'organo competente entro il 31 dicembre 2020, con pubblicazione del bando entro i successivi dodici mesi dall'approvazione dei predetti progetti. Ciò vuol dire che l'appalto integrato potrà sarà libero fino al 2021.

Sull'argomento "**appalto integrato**" così come previsto dalle attuali norme, da tempo i Professionisti, ma non solo essi, esprimono le loro perplessità evidenziando che:

- ogni appalto per l'esecuzione di opere pubbliche non può prescindere da una propedeutica redazione di un progetto esecutivo di qualità;
- una buona progettazione mal si sposa con l'appalto integrato atteso che in questo modello la commistione fra progetto ed esecuzione rischia di incidere sulla qualità dei lavori. Del resto con il nuovo codice si era rinunciato all'appalto integrato non certo a caso, ma proprio sulla scorta di una esperienza non positiva;
- l'appalto integrato è una procedura anomala, che relega il progetto ad un ruolo marginale nel processo di esecuzione delle opere pubbliche; una procedura che potrebbe ingannevolmente apparire più snella, in quanto consente l'affidamento dei lavori in mancanza di un progetto esecutivo. Ma questo finisce inevitabilmente per alimentare, da un lato, un numero sempre più elevato di casi in cui si registra la mancata coerenza tra livelli successivi della progettazione e, dall'altro, nuove varianti in corso d'opera, contenziosi, extracosti e, in definitiva, opere incompiute.

I Professionisti della RPT sono fermi nella loro convinzione, dettata dall'esperienza, che l'appalto integrato sia inefficace ed inefficiente.

In tal senso, le indicazioni contenute nel Dossier predisposto dall'Ufficio Studi del Senato della Repubblica, evidenziano a nostro avviso un'errata percezione dell'istituto. La relazione osserva infatti che *"l'istituto dell'appalto integrato risulta connesso strettamente con il problema dei criteri di aggiudicazione, poiché l'appaltatore è chiamato non solo ad eseguire ma anche a progettare: la ratio dello stesso sarebbe contrastare il fenomeno delle varianti, in quanto si intenderebbe attribuire la responsabilità della completezza progettuale in capo all'impresa, cosicché questa non abbia titolo per eccepire difetti progettuali da pagare in termini di corrispettivo"*.

La realtà dell'appalto integrato va in direzione diametralmente opposta: la marginalizzazione del progetto e la scarsa coerenza tra i livelli di progettazione, di per sé, genera extracosti e varianti come evidenziato.

In subordine, in via del tutto transitoria (convinti dell'eccezionalità della previsione), si propone:

- di sospendere il "divieto di appalto integrato" sino al 31 Dicembre 2020, stabilendo però che, in tali casi, *"la valutazione della offerta tecnica, proposta dagli offerenti, da parte della stazione appaltante avverrà sulla base di una relazione tecnico-metodologica sulla realizzazione dell'opera"*. Tale modifica, oltre a rendere più rapido il lavoro delle commissioni di gara, ridurrebbe i costi di partecipazione da parte dei concorrenti;
- di valutare l'eventualità di definire una norma ad hoc che individui un nuovo sistema di affidamento della progettazione ed esecuzione delle opere che esalti il ruolo del progettista, sostitutivo e/o alternativo all'appalto integrato. Tale proposta dovrebbe essere strutturata per affidare sia il progetto definitivo che quello esecutivo (o un livello unificato di progettazione) al progettista "collegato" ad un'impresa, in modo da "risparmiare" la gara di affidamento dei lavori; ciò al fine di assicurare al progettista l'autonomia e la responsabilità diretta, attribuendo alla PA il compito del pagamento diretto dei compensi. Vanno inoltre individuati i casi per l'applicazione di tali opportunità.

Ciò detto, In ogni caso, si ritiene importante specificare (art. 59 1 ter) che i corrispettivi per la progettazione, da porre a base di gara, **devono essere determinati nel rispetto del decreto di cui all'art. 24 comma 8 del codice.**

Art.1- co.1- Lett. mm)-punto 1) - ed i)-punto 2)- Modifiche artt.59 co.1 bis e 216 co. 4 bis	
Testo D.L. 32/2019	Testo con proposta modifiche
i) all'articolo 59: 2) dopo il comma 1-ter è inserito il seguente: "1 -quater. Nei casi in cui in cui l'operatore economico si avvalga di uno o più soggetti qualificati alla realizzazione del progetto, la stazione appaltante indica nei documenti di gara le modalità per la corresponsione diretta al progettista della quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione indicati espressamente in sede di offerta, al netto del ribasso d'asta, previa approvazione del progetto e previa presentazione dei relativi documenti fiscali del progettista indicato o raggruppato.";	i) all'articolo 59: 2) dopo il comma 1-ter è inserito il seguente: "1 -quater. Nei casi in cui in cui l'operatore economico si avvalga di uno o più soggetti qualificati alla realizzazione del progetto, la stazione appaltante indica nei documenti di gara le modalità per la corresponsione diretta al progettista della quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione indicati espressamente in sede di offerta nel rispetto del decreto di cui all'art. 24 comma 8, al netto del ribasso d'asta, previa approvazione del progetto e previa presentazione dei relativi documenti fiscali del progettista indicato o raggruppato.";

Articolo 1-co.1- Lettera mm) - punto 3)- Modifiche art. 216 co. 4 bis (Appalto Integrato)	
Testo D.L. 32/2019	Testo con proposta modifiche
mm) all'articolo 216: 3) al comma 4 -bis , dopo il primo periodo, sono aggiunti, in fine, i seguenti: "Il divieto di cui all'articolo 59, comma 1,	mm) all'articolo 216: (si propone lo stralcio integrale del comma 3) 3) al comma 4 -bis , dopo il primo periodo, sono aggiunti, in fine, i seguenti: "Il divieto di cui all'articolo 59, comma 1, quarto

Articolo 1-co.1- Lettera mm) - punto 3)- Modifiche art. 216 co. 4 bis (Appalto Integrato)	
Testo D.L. 32/2019	Testo con proposta modifiche
quarto periodo, non si applica altresì per le opere i cui progetti definitivi siano approvati dall'organo competente entro il 31 dicembre 2020, con pubblicazione del bando entro i successivi dodici mesi dall'approvazione dei predetti progetti. Il soggetto incaricato della predisposizione del progetto esecutivo non può assumere le funzioni di direttore dei lavori in relazione al medesimo appalto.”;	periodo, non si applica altresì per le opere i cui progetti definitivi siano approvati dall'organo competente entro il 31 dicembre 2020, con pubblicazione del bando entro i successivi dodici mesi dall'approvazione dei predetti progetti. Il soggetto incaricato della predisposizione del progetto esecutivo non può assumere le funzioni di direttore dei lavori in relazione al medesimo appalto.”; si propone <u>in subordine</u> la modifica del comma 3 come di seguito riportato: 3) al comma 4 -bis, dopo il primo periodo, sono aggiunti, in fine, i seguenti: “Il divieto di cui all’articolo 59, comma 1, quarto periodo, non si applica altresì per le opere i cui progetti definitivi siano approvati dall’organo competente entro il 31 dicembre 2020, con pubblicazione del bando entro i successivi dodici mesi dall’approvazione dei predetti progetti. In tal caso, la valutazione da parte della stazione appaltante della offerta tecnica, proposta dai concorrenti, a firma di un professionista regolarmente iscritto all’Albo Professionale, avverrà sulla base di una relazione tecnico-metodologica relativa alla successiva progettazione esecutiva e realizzazione dell’opera. Il soggetto incaricato della predisposizione del progetto esecutivo non può assumere le funzioni di direttore dei lavori in relazione al medesimo appalto”.

2. Promuovere la qualità dell'offerta: no all'OEPV senza limite per il prezzo

L'Articolo 1, comma 1, lettera s) (Criteri di aggiudicazione dell'appalto - OEPV e minor prezzo) del Decreto Legge interviene, fra l'altro, sul comma 10-bis dell'articolo 95 del Codice che stabilisce che la stazione appaltante, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/ prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. Viene soppressa, in tale comma, la disposizione per cui a tal fine la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento.

Su tale aspetto, la relazione illustrativa del Governo evidenzia apoditticamente come la modifica al comma 10-bis sia tesa a garantire maggiormente la discrezionalità della stazione appaltante che, in tesi, ai fini della determinazione dei punteggi, in caso di OEPV, in base alle caratteristiche e peculiarità di ogni singolo appalto, avrebbe maggior agio (e in definitiva, sempre in tesi, attuerebbe meglio l'art. 97 Cost.) decidendo di volta in volta la percentuale di rilievo migliore per il prezzo. Per tale ragione si è inteso, stando al Dossier pubblicato dall'Ufficio Studi del Senato, sopprimere il riferimento al tetto massimo per il punteggio economico entro il 30 per cento.

Tale previsione trova fortemente discordi i professionisti della RPT. Ciò in quanto, il dato esperienziale evidenzia come la valorizzazione dell'aspetto qualitativo e l'effettiva concorrenza su tale aspetto si possa ottenere solo limitando il rilievo dell'elemento prezzo. La tendenza storica delle Amministrazioni pubbliche a valorizzare lo strumento prezzo come criterio di valutazione e di scelta (anche nelle gare di progettazione) è notoriamente dipendente anche dalla maggiore semplicità di lavoro in capo alla Commissione di valutazione, il che però ha come contraltare (in un mercato non florido come quello degli appalti pubblici) la fortissima ed obbligata concorrenza degli operatori sul prezzo, a scapito evidente della qualità. E' dato esperienziale noto a tutti gli operatori, infatti, quello per il quale l'attribuzione di un punteggio superiore al 30% all'elemento prezzo di per sé

trasforma il criterio dell'OEPV (o meglio il criterio qualità/prezzo) in una gara al prezzo più basso mascherata. Si ritiene altresì errato il riferimento alla maggiore discrezionalità da parte dell'Amministrazione che così potrebbe – in tesi – meglio calibrare i criteri rispetto al caso di specie. Tale assunto è erraneo in quanto è – all'opposto – la necessità di individuare idonei, oggettivi e adeguati criteri di qualità (destinati a coprire almeno il 70% del punteggio) che induce l'Amministrazione ad elaborare documentazioni di gara e criteri di valutazione di maggior spessore tecnico e, parimenti, impone alla Commissione di valutazione una maggiore e più dettagliata competenza ed un più ampio onere motivazionale.

Si auspica quindi la soppressione dell'innovazione: al fine di premiare effettivamente la qualità del progetto e di scongiurare il rischio che la valutazione economica possa prendere il sopravvento sulla qualità dell'offerta, riteniamo indispensabile reintrodurre tale soglia, riportandola semmai a 20 punti, come peraltro già stabilito dalla versione originaria del D.Lgs. 50/2016.

Articolo 1- co.1- Lettera s) punto 3- Modifiche art. 95 co. 10 bis (soglia offerta economica)	
Testo D.L. 32/2019	Testo con proposta modifiche
	s) all'articolo 95: 3) al comma 10-bis, il secondo periodo è soppresso come appresso sostituito: “A tal fine la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 20 per cento”.

3. Valorizzare e distinguere il ruolo dei pubblici dipendenti e dei liberi professionisti, in seno al processo di esecuzione delle opere pubbliche. No all'incentivo tecnico

L'Articolo 1, comma 1, lettera aa) del Decreto novella l'articolo 113 del Codice dei Contratti pubblici, in materia di incentivi per funzioni tecniche, reintroduce l'incentivo del 2% per le attività di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e di verifica preventiva della progettazione, svolte dai dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici. Il testo della disposizione prevede, al comma 2, che a valere sugli stanziamenti per le funzioni tecniche (di cui al comma 1 dell'art. 113) le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per una serie di attività.

La norma previgente indicava a tal fine: le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.

Con la novella, si muta l'ambito delle attività indicate in norma e oggetto di incentivo ai dipendenti, e viene espunto il riferimento alle attività di programmazione della spesa per investimenti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, mentre le attività di valutazione preventiva dei progetti divengono di “verifica preventiva della progettazione”.

Si deve preliminarmente segnalare come tale modifica contrasti con la originaria legge delega: l'art. 1, comma 1, lett. rr, della L. n. 11/2016 prevedeva che detti compensi erano finalizzati a incentivare specifiche attività – di natura eminentemente tecnica – svolte dai dipendenti pubblici, tra cui quelle di programmazione, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara (attività tipiche del RUP, come si dirà infra) , nonché di esecuzione del contratto, “escludendo l'applicazione degli incentivi alla progettazione”, in modo espresso ed inequivoco. La previsione del DL si pone quindi in contrasto con la ratio complessiva del codice e – di per sé – ne tradisce l'impostazione.

Nell'attuale versione, l'incentivo ai tecnici della P.A. potrà essere assegnato esclusivamente per le attività di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, di verifica preventiva della progettazione e non più per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, come sarebbe più corretto. Tale impostazione a nostro avviso travisa il ruolo dei dipendenti pubblici, che non dovrebbero ricevere incentivi extrastipendiali per attività ordinarie, ma dovrebbero semmai essere *valorizzati soprattutto nell'ambito del controllo dell'intero processo di esecuzione delle opere pubbliche, riservando prioritariamente la progettazione ai liberi professionisti*.

Per tali ragioni se ne propone lo stralcio ovvero la soppressione.

In subordine si osserva quanto segue.

Le modifiche proposte sono finalizzate a distinguere e valorizzare i ruoli del pubblico dipendente e del libero professionista, assegnando prioritariamente, al primo, la programmazione ed il controllo dell'intero processo di esecuzione delle opere pubbliche ed, al secondo, la progettazione e la direzione dei lavori.

Pertanto, si ritiene che gli incentivi da riconoscere al pubblico dipendente (indipendentemente dal ruolo di dirigente o di funzionario) debbano riguardare la programmazione e la verifica dell'intero processo, sino al collaudo delle opere.

Tale variazione consentirebbe di concentrare risorse sulle attività di programmazione e controllo, che attualmente costituiscono un punto critico e di rallentamento alla realizzazione delle opere pubbliche. Programmazione che non può prescindere da

strumenti indispensabili per finanziare la progettazione, come i fondi di rotazione, che dovrebbero essere gestiti da una cabina di regia finalizzata ad indirizzare gli investimenti delle amministrazioni in relazione ai flussi finanziari attivi.

Pertanto, al fine di un rilancio del settore dei lavori pubblici, si ritiene indispensabile accompagnare il decreto in esame con una norma finanziaria che individui le risorse necessarie per alimentare nuovi progetti e nuovi cantieri.

Inoltre, si ritiene che per effetto delle modifiche introdotte all'art. 24 comma 3, i pubblici dipendenti potrebbero eseguire prestazioni diverse dalla programmazione e controllo dell'intero processo di esecuzione delle opere pubbliche solo se regolarmente iscritti al relativo albo professionale. In tali casi, il Responsabile Unico del Procedimento dovrebbe comunque relazionare in merito ai requisiti professionali di cui i dipendenti affidatari sono in possesso ed alla mancata interferenza dell'incarico affidato con i compiti di istituto.

Articolo 1- co.1- Lettera b)- Modifiche all'art. 24, comma 3 del codice	
Testo D.L. 32/2019	Testo con proposta modifiche
3. I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitati all'esercizio della professione. I pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a tempo parziale non possono espletare, nell'ambito territoriale dell'ufficio di appartenenza, incarichi professionali per conto di pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, se non conseguenti ai rapporti d'impiego.	b) all'articolo 24 1 bis) il comma 3 è modificato come segue: 3. I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al relativo albo professionale, ferma restando la priorità, per tali soggetti, dell'esercizio delle funzioni di programmazione e controllo dell'intero ciclo di esecuzione dell'opera pubblica. Il Responsabile Unico del Procedimento, nei casi di affidamento ai soggetti sopra citati, relaziona in merito ai requisiti professionali di cui questi sono in possesso ed alla mancata interferenza dell'incarico affidato con i compiti di istituto. In ogni caso, è consentito l'affidamento del collaudo a pubblici dipendenti in servizio presso la stessa stazione appaltante solo se la direzione dei lavori è stata affidata ad un operatore economico di cui all'art.46 comma 1. I pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a tempo parziale non possono espletare, nell'ambito territoriale dell'ufficio di appartenenza, incarichi professionali per conto di pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, se non conseguenti ai rapporti d'impiego.

Articolo 1- co.1- Lettera aa)- Modifiche art. 113 co. 2 e co. 3	
Testo D.L. 32/2019	Testo con proposta modifiche
aa) all'articolo 113, comma 2, primo periodo, le parole “per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici” sono sostituite dalle seguenti: “per le attività di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, di verifica preventiva della progettazione,”;	Si propone lo stralcio integrale delle modifiche proposte all'art. 113 comma 2 aa) all'articolo 113, comma 2, primo periodo, le parole “per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici” sono sostituite dalle seguenti: “per le attività di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, di verifica preventiva della progettazione,”
In alternativa, si propone la modifica dell'art. 113 comma 2 del codice, come segue	
Testo D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.	Testo con proposta modifiche
aa) all'articolo 113, comma 2, primo periodo, le parole “per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici” sono sostituite dalle seguenti: “per le attività di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, di verifica preventiva della progettazione,”	aa) all'articolo 113, comma 2, primo periodo, le parole “per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici” sono sostituite dalle seguenti: “per le attività di programmazione e verifica del processo di esecuzione delle opere pubbliche, di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, di verifica preventiva della progettazione,”

Articolo 1- co.1- Lettera aa)- Modifiche art. 113 co. 2 e co. 3	
	Alla fine del periodo modificato sono aggiunte le seguenti parole: “purché tali attività siano svolte da dipendenti in possesso dei requisiti di cui all’art. 24 comma 3.
Si propone, in ogni caso, la seguente modifica all’art. 113 comma 3 del codice:	
Testo D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.	Testo con proposta modifiche
Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.	Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale solo per lo svolgimento delle attività di Responsabile Unico del Procedimento.

4. Semplificazione procedure di aggiudicazione. No all'obbligo di procedura aperta già sopra i 200.000 Euro

L'Articolo 1, comma 1, lettere e) ed f) e comma 2 del Decreto mirano a innovare la disciplina dei cd. Contratti "sottosoglia". Le disposizioni recate dai numeri 1), 2) e 3) della lettera f) novellano in più punti il testo del comma 2 dell'art. 36, al fine di modificare le diverse modalità di affidamento ivi previste per i lavori "sottosoglia", nonché le corrispondenti classi di importo.

Nel dettaglio, per quanto qui di rilievo, il numero 2) della lettera f) sopprime la lettera c) che prevedeva una procedura negoziata "aggravata" (in quanto si richiedeva la consultazione di 15 operatori economici) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, mentre il numero 3) della lettera f) riscrive la lettera d) al fine di introdurre una nuova disciplina per tutti i lavori di importo pari o superiore a 200.000 euro e fino alla soglia di rilevanza europea (vale a dire 5.548.000 euro). Per tali lavori viene infatti previsto che l'affidamento avvenga mediante ricorso alle procedure aperte (disciplinate dall'art. 60 del Codice), fatto salvo quanto previsto dall'articolo 97, comma 8, del Codice medesimo.

Tale disciplina in realtà crea una significativa complicazione giacché, a differenza della precedente disciplina derogatoria valida per il solo 2019 dettata dal comma 912 della L. 145/2018, qui viene creata una nuova "soglia" (non prevista dal precedente codice né dal diritto comunitario) che impone di fatto la procedura aperta per i lavori di importo superiore a 200.000 Euro. Al di là della potenziale frizione di tale previsione con il Diritto comunitario (in conseguenza, si ripete, della creazione di una nuova soglia, solo italiana, recante l'obbligo di procedura aperta), pare evidente la contraddizione rispetto alle finalità del decreto sblocca cantieri: la previsione dell'obbligo di procedura aperta per le gare oltre i 200.000 Euro, infatti, costituisce una oggettiva complicazione perché impone la procedura a complessità massima (quella aperta) anche sotto e soglie dell'art. 35 il che è

diametralmente opposto alla ratio dell'intervento normativo. Non è dato comprendere, né dalla relazione governativa al decreto, né dal Dossier messo a disposizione dal Senato, quale sia la ratio di tale modificazione che imporrà tempi lunghissimi per l'aggiudicazione di gare anche di modesto importo. Si ritiene pertanto necessaria la reintroduzione della lettera c) dell'Art. 36 del Codice previgente.

Sempre in tale ambito si propone che al fine di evitare l'inapplicabilità del mantenimento del soccorso istruttorio e la segnalazione per false attestazioni da parte dei concorrenti alla gara si faccia salvo, nella modificazione dell'art. 36 del Codice proposta, il comma 12 dell'art. 80 e il comma 9 dell'art. 83 dello stesso.

Articolo 1 - Comma 1 - Lettera f) modifiche art. 36 punti 2) e 3)	
Testo D.L. 32/2019	Testo con proposta modifiche
f) all'articolo 36: 2) al comma 2, la lettera c) è abrogata; 3) al comma 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) per i lavori di importo pari o superiore a 200.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 mediante ricorso alle procedure di cui all'articolo 60, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 97, comma 8.;	f) all'articolo 36: 2) al comma 2, la lettera c) è abrogata è sostituita dalla seguente: "c) per i lavori di importo pari o superiore a 200.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 97, comma 8. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati"; 3) al comma 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

4) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Le stazioni appaltanti possono decidere che le offerte siano esaminate prima della verifica della documentazione relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità degli offerenti. ... Sulla base dell'esito di detta verifica, si procede eventualmente a ricalcolare la soglia di anomalia di cui all'articolo 97. Resta salva, dopo l'aggiudicazione, la verifica sul possesso dei requisiti richiesti ai fini della stipula del contratto.	"d) per i lavori di importo pari o superiore a 200.000 1.000.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 mediante ricorso alle procedure di cui all'articolo 60, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 97, comma 8."; 4) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Le stazioni appaltanti possono decidere che le offerte siano esaminate prima della verifica della documentazione relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità degli offerenti. ... Sulla base dell'esito di detta verifica, si procede eventualmente a ricalcolare la soglia di anomalia di cui all'articolo 97. Resta salvo il comma 12 dell'art, 80 e il comma 9 dell'articolo 83. Resta salva, dopo l'aggiudicazione, la verifica sul possesso dei requisiti richiesti ai fini della stipula del contratto.
---	--

5. Tutela del lavoro del progettista

L'Articolo 1, comma 1, lettera i) del Decreto Legge, oltre alle cennate previsioni in materia di appalto integrato, inserisce nell'articolo oggetto di novella (i.e. l'art. 59 del Codice) un nuovo comma 1-quater, in base al quale nei casi in cui in cui l'operatore economico si avvalga di uno o più soggetti qualificati alla realizzazione del progetto, la stazione appaltante indica nei documenti di gara le modalità per la corresponsione direttamente al progettista della quota del compenso, corrispondente agli oneri di progettazione indicati espressamente in sede di offerta. La quota sarà al netto del ribasso d'asta, previa approvazione del progetto e previa presentazione dei relativi documenti fiscali del progettista indicato o raggruppato.

Tale previsione, condivisibile in linea generale, pone in capo al progettista l'alea del lavoro gratuito, giacché subordina il relativo pagamento all'approvazione da parte della PA. La previsione di una forma di tutela appare dunque necessaria.

Si consideri peraltro che l'istituto cui fa riferimento (l'appalto integrato) è transitorio perché la relativa norma è valida fino al 2021. Il progettista, in tale ipotesi, è scelto dall'affidatario, generalmente al massimo ribasso e pagato dalla Stazione appaltante. Nella versione attuale del testo non viene neppure salvaguardato l'art. 24 comma 8 del codice vigente, il quale stabilisce che le stazioni appaltanti, per il calcolo dei suddetti corrispettivi devono fare riferimento al cosiddetto "decreto parametri".

Da ciò la necessità della previsione di un obbligo di pagamento e di una parametrizzazione del relativo *quantum* al cd. decreto parametri, al limite tenendo conto del ribasso offerto in sede di gara.

Si propone in ogni caso l'attribuzione alle parti interessate, in un'ottica di sussidiarietà, del compito di redigere un contratto tipo da adottare tra impresa e professionista con la previsione che, in difetto, la determinazione del compenso avverrà secondo dm parametri, al fine di limitare le ipotesi di assenza di tutela del progettista.

Articolo 1 - Comma 1 - Lettera i) modifiche art. 59)	
Testo D.L. 32/2019	Testo con proposta modifiche
Lett. i). All'articolo 59: ... 2) dopo il comma 1-ter è inserito il seguente: "1-quater. Nei casi in cui in cui l'operatore economico si avvalga di uno o più soggetti qualificati alla realizzazione del progetto, la stazione appaltante indica nei documenti di gara le modalità per la corresponsione diretta al progettista della quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione indicati espressamente in sede di offerta, al netto del ribasso d'asta, previa approvazione del progetto e previa presentazione dei relativi documenti fiscali del progettista indicato o raggruppato".	Lett. i). All'articolo 59: ... 2) dopo il comma 1-ter è inserito il seguente: "1-quater. Nei casi in cui in cui l'operatore economico si avvalga di uno o più soggetti qualificati alla realizzazione del progetto, la stazione appaltante indica nei documenti di gara le modalità per la corresponsione diretta al progettista della quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione indicati espressamente in sede di offerta, nel rispetto del decreto di cui all'art. 24 comma 8 al netto del ribasso d'asta, previa approvazione del progetto e previa presentazione dei relativi documenti fiscali del progettista indicato o raggruppato.

6. Mezzi di prova dei criteri di selezione. Proposte di modifiche dell'Allegato XVII del Codice dei contratti pubblici. Aprile il mercato dei servizi di ingegneria ed architettura

L'articolo 1, comma 1, lettere p)-r) (Sistema di attestazione della qualificazione degli esecutori di lavori pubblici; norme di coordinamento) novella in più punti l'articolo 84 del Codice. Per quanto qui rilevante, si porta a quindici anni - anziché dieci - l'ambito temporale rilevante ai fini della prova del possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecniche e professionali.

Al comma 4, lettera b), si sostituisce l'ambito temporale rilevante ai fini della prova del possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecniche e professionali, che divengono i quindici anni antecedenti, con un ampliamento rispetto al decennio previsto dal testo previgente. La relazione illustrativa indica al riguardo la finalità di tenere conto della crisi economica e la conseguente impossibilità per alcune imprese di attestare lavori negli ultimi dieci anni per gli importi previsti a legislazione vigente.

In coerenza con le modifiche apportate dall'Art. 1 comma 1 lett. p punto 3 all'Art. 84 comma 4 lett. b, sulla qualificazione degli esecutori dei lavori pubblici circa il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica e professionali, con le quali è stato appunto portato da dieci a quindici anni il periodo documentabile per il possesso degli stessi, si propone di estendere a tutti gli operatori economici il periodo di riferimento previsto dall'art.83 All. XVII nella stessa misura. Ciò in quanto le ragioni di presa in considerazione del periodo di crisi che hanno indotto all'estensione del periodo di riferimento, valgono allo stesso modo per tutti i soggetti interessati. Da ciò la proposta di previsione generale nei termini sotto indicati.

Testo D.L. 32/2019	Testo con proposta modifiche
<i>Non presente</i>	Modifiche da apportare all'allegato XVII del DLgs. 50/16 – Mezzi di prova dei criteri di selezione Alla parte I lett.c Alle parole “ultimi tre esercizi” sostituire con le parole “i migliori tre esercizi degli ultimi quindici” Alla parte II lett.a capo ii) primo e secondo periodo, alla parola “tre” sostituire la parola “quindici”

7. Sulle previsioni dettate in materia di sisma

L'Articolo 23 del Decreto detta disposizioni relative all'Accelerazione della ricostruzione pubblica nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016.

Anzitutto, nell'ambito dell'Affidamento di servizi tecnici "sottosoglia" (comma 1, lettera a)) la norma in esame sostituisce interamente il comma 2-bis dell'art. 2 del D.L. 189/2016, che disciplina l'affidamento mediante procedure negoziate di incarichi di progettazione "sottosoglia", al fine di estendere la disciplina ivi prevista anche all'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e di altri servizi tecnici, nonché dei servizi per l'elaborazione degli atti di pianificazione e programmazione urbanistica in conformità agli indirizzi definiti dal Commissario straordinario.

In base all'art. 35 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016), la soglia di rilevanza europea per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali è pari a 144.000 euro. La riscrittura comporta altresì una modifica alle modalità di affidamento, prevedendo che lo stesso avvenga utilizzando il criterio di aggiudicazione del minor prezzo e con le nuove modalità di calcolo della soglia di anomalia introdotte dall'art. 1, lettera t), numero 1), del presente decreto-legge.

Tale previsione in verità si ritiene errata perché, anche in tal caso, valorizza il criterio del minor prezzo a discapito della qualità sicché se ne propone lo stralcio.

Inoltre l'art. in questione innova la disciplina dell'istruttoria relativa agli edifici con danni lievi (comma 1, lettera b)). La norma in esame introduce disposizioni finalizzate a prevedere che – limitatamente agli immobili e alle unità strutturali danneggiate private, che a seguito delle verifiche effettuate con scheda AeDES risultino classificati inagibili con esito "B" o "C" – le istruttorie per il rilascio delle concessioni di contributo e di tutti gli adempimenti conseguenti possano essere curate dai comuni, d'intesa con l'Ufficio speciale per la ricostruzione (nuovo comma 4bis dell'art. 3 del D.L. 189/2016).

La disposizione consente un passaggio di competenze dagli Uffici speciali per la ricostruzione (che, in base al comma 3 dell'art. 3 del D.L. 189/2016, curano l'istruttoria per

il rilascio delle concessioni di contributi e tutti gli altri adempimenti relativi alla ricostruzione privata) ai Comuni. Tale passaggio di competenze non è tuttavia integrale poiché viene previsto che i Comuni operino comunque d'intesa con gli Uffici speciali: Nella sostanza, l'istruttoria delle pratiche relative agli immobili con danni lievi "viene delegata ai comuni che ne facciano richiesta".

Tale possibilità nasce dalla richiesta di molti sindaci di avere maggior controllo sulla ricostruzione e la previsione in questione va nel senso di consentire il controllo del territorio/pratiche ricostruzione da parte dei sindaci e degli uffici tecnici comunali che avranno, volendo, maggior contezza del danneggiamento, maggior conoscenza del diverso grado di danneggiamento all'interno dello stesso comune.

Ciò detto, tale previsione si presta in verità a problematiche applicative serissime, stante la disomogeneità sotto molteplici profili dei vari comuni, sicché si propone la necessaria previsione di una linea guida ovvero di una circolare unitaria dell'USR competente, anche al fine di evitare disomogeneità foriere di ritardi e contenziosi.

Articolo 23 comma 1 – modifiche del DL 189/2016 – a cura del GdL LL.PP. della RPT	
Testo D.L. 32/2019	Testo con proposta modifiche
Art. 23 1. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: ... b) all'articolo 3, dopo il comma 4, è inserito il seguente: "4-bis: Limitatamente agli immobili e alle unità strutturali danneggiate private, che a seguito delle verifiche effettuate con scheda AeDES risultino classificati inagibili con esito "B" o "C", i comuni, d'intesa con	Art. 23 1. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: ... b) all'articolo 3, dopo il comma 4, è inserito il seguente: "4-bis: Limitatamente agli immobili e alle unità strutturali danneggiate private, che a seguito delle verifiche effettuate con scheda AeDES risultino classificati inagibili con esito "B" o "C", i comuni, d'intesa con

l'Ufficio speciale per la ricostruzione, possono altresì curare l'istruttoria per il rilascio delle concessioni di contributo e di tutti gli adempimenti conseguenti."	l'Ufficio speciale per la ricostruzione - sulla base di una specifica circolare interpretativa generale adottata dall'USR - possono altresì curare l'istruttoria per il rilascio delle concessioni di contributo e di tutti gli adempimenti conseguenti."
--	--

Sotto tale profilo, nell'ottica di ottimizzare il testo dell'art. 23, si propongono altresì una pluralità di interventi che mirano a superare alcune problematiche quali:

- la non necessità della denuncia per interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità attesa la loro diversità rispetto a quelli detti di minore rilevanza;
- la necessità di modificare le modalità di deposito del certificato di collaudo al fine di rendere coerente la presente normativa con quella vigente in materia di sportello unico per l'edilizia;
- la necessità di superare, per le sopraelevazioni, la certificazione del competente ufficio tecnico regionale che specifichi il numero massimo di piani che è possibile realizzare in sopraelevazione e l'idoneità della struttura esistente a sopportare i nuovi carichi;
- la non necessità della denuncia per interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità;
- la necessità di eliminare l'autorizzazione per gli interventi su edifici esistenti a meno che questi non siano relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso. Ciò allo scopo di escludere la denuncia delle opere prive di rilevanza per la pubblica incolumità.
- la utilità di definire - attraverso un periodo transitorio - come trattare le pratiche aperte nel caso di presentazione di eventuali varianti in corso d'opera e le pratiche relative ad opere pubbliche già appaltate e che dovessero essere assoggettate ad

un regime diverso con la modifica apportata al DPR 380/2001 dal Decreto Legge in conversione;

Inoltre:

- Si ritiene di poter proporre altresì degli emendamenti anche in relazione all'art. 23 del TUE indicando esplicitamente la possibilità fare affidamenti di servizi tecnici di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta, come previsto nel caso dei contratti pubblici non relativi alla ricostruzione post-sisma;
- Sempre in tema, si ritiene di poter proporre una deroga all'esclusione del contributo di ricostruzione prevista per gli immobili formalmente dichiarati di interesse culturale ai sensi della parte seconda del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 che deve essere estesa anche a quegli immobili che acquisiscono la dichiarazione di interesse culturale in data successiva agli eventi sismici. In questo modo viene fatta salva la possibilità di riparare i danni degli immobili di interesse culturale che per qualsiasi motivo non erano ancora stati formalmente dichiarati tali prima degli eventi sismici. Infatti, secondo quanto indicato nella nota del 13/12/2018 dal Consigliere giuridico del Commissario Straordinario inviata al Sindaco del Comune di Petriolo in risposta ad alcuni quesiti in materia di ricostruzione privata, secondo la formulazione vigente, il comma 3-bis dell'articolo 10 del d.l. n. 189/2016 va interpretato nel senso che la dichiarazione di interesse culturale deve sussistere già al momento dell'evento sismico dal momento che l'interesse culturale che giustifica il diverso trattamento rispetto ai ruderi e collabenti disciplinati in via generale dal medesimo articolo e condizione che deve necessariamente preesistere al danno cagionato dall'evento sismico.
- Si propone anche di evitare che i contributi per la ricostruzione vengano assoggettati ai controlli preventivi previsti dal Testo unico bancario in materia di antiriciclaggio, tenendo presente che i procedimenti di erogazione degli stessi contributi sono tutti predefiniti e quindi trasparenti e le somme sono erogate da soggetti terzi (Istituti bancari convenzionati). Il rischio infatti è che l'obbligo di tale

verifica diretta da parte degli istituti bancari convenzionati nell'ambito del Plafond Sisma in capo ad ogni singolo proprietario impedisca l'erogazione del finanziamento agevolato. Occorre cioè risolvere il problema del blocco dell'erogazione del finanziamento laddove in caso di condomini o di comunioni un proprietario o comproprietario sia irreperibile o contrario all'intervento di riparazione, ripristino o ricostruzione e non possa/voglia recarsi in banca per la sottoscrizione delle dichiarazioni previste dal TUB nonostante la legittimità della concessione del finanziamento che è erogato secondo le regole delle maggioranze qualificate previste dal codice civile e dal decreto legge n. 189 del 2016.

- Sempre in tema di regolamentazione dell'accesso al contributo pubblico, si propone una modifica normativa, necessaria per equiparare l'edilizia produttiva a quella abitativa che riconosce contributi al 100 per cento anche alle 2^a e 3^a case e al fine di recuperare tutto il patrimonio edilizio esistente sui territori colpiti dal sisma. In particolare viene riconosciuto un contributo pari al 60 per cento del costo dell'intervento calcolato in relazione al livello di danno subito in conseguenza degli eventi sismici occorsi a decorrere dal 24 agosto 2016, per quegli immobili di proprietà (o utilizzati sulla base di altro titolo giuridico valido) di titolari di attività produttive che seppure strumentali o costituenti patrimonio di un'impresa attiva, non erano utilizzati ma lo erano stati nei due anni antecedenti gli stessi eventi sismici. Si rende inoltre necessario stabilire criteri e modalità generali per la concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata per interventi su edifici già interessati da precedenti eventi sismici 1997 e 1998 e, in Umbria, del 2009. Va poi modificato il comma 10 bis, in quanto pone in capo al richiedente e non anche all'USR l'onere della trascrizione della concessione contributiva nei registri immobiliari, al fine di consentire lo snellimento della procedura di pubblicità e opponibilità ai terzi dei vincoli posti dal D.L. 189/2016.
- Allo stesso modo si avanzano proposte finalizzate ad evitare di ritardare ulteriormente la ricostruzione modificando le regole ormai vigenti, conosciute ed applicate da tutti gli operatori interessati a vario titolo alla ricostruzione, e che determinano il contributo in relazione al livello di danno con riferimento all'intero

edificio danneggiato o distrutto dagli eventi sismici e peraltro in maniera unitaria sia per la ricostruzione leggera che per la ricostruzione pesante.

- Sempre in relazione a tali aspetti si ritiene necessario inserire un ordine di priorità per l'esame delle pratiche di accesso ai contributi per la ricostruzione, privilegiando gli interventi su abitazioni principali o ad attività produttive già in esercizio, a partire da quelli già in corso. Inoltre, al fine di dare seguito all'istanza di ulteriore semplificazione dell'attività amministrativa finalizzata alla concessione ed erogazione dei contributi per la ricostruzione privata relativa agli interventi di immediata esecuzione di cui all'articolo 8 del decreto legge n. 189/2016, fermo restando la contestuale necessità di garantire la legittimità e correttezza amministrativa del relativo iter istruttorio, si rileva la possibilità di riconoscere un ruolo maggiormente determinante all'attività svolta dal professionista incaricato dal richiedente il contributo, riconoscendo il carattere certificativo alla documentazione tecnica e amministrativa presentata ai sensi dei provvedimenti commissariali di cui all'articolo 2, comma 2 del decreto legge e alle dichiarazioni rese in ordine alla sussistenza e ricorrenza delle condizioni e dei requisiti previsti dalla normativa vigente, al fine della concessione del contributo.

Articolo 23 comma 1 – modifiche del DL 189/2016	
Testo D.L. 32/2019	Testo con proposta modifiche
Art. 23 Accelerazione della ricostruzione pubblica nelle regioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria 1. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2, il comma 2-bis è sostituito dal seguente: "2-bis. L'affidamento degli incarichi di progettazione e dei servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici e per l'elaborazione degli atti di pianificazione e	Art. 23 Accelerazione della ricostruzione pubblica nelle regioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria 1. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'art. 2, il comma 2 bis è sostituito dal seguente: 2-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 al comma

Articolo 23 comma 1 – modifiche del DL 189/2016	
Testo D.L. 32/2019	Testo con proposta modifiche
programmazione urbanistica in conformità agli indirizzi definiti dal Commissario straordinario, per importi inferiori a quelli di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, avviene, mediante procedure negoziate previa consultazione di almeno dieci professionisti iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 34 del presente decreto, utilizzando il criterio di aggiudicazione del minor prezzo con le modalità previste dall'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Agli oneri derivanti dall'affidamento degli incarichi di progettazione e di quelli previsti dall'articolo 23, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si provvede con le risorse di cui all'articolo 4, comma 3, del presente decreto." b) all'articolo 3, dopo il comma 4, è inserito il seguente: "4-bis: Limitatamente agli immobili e alle unità strutturali danneggiate private, che a seguito delle verifiche effettuate con scheda AeDES risultino classificati inagibili con esito "B" o "C", i comuni, d'intesa con l'Ufficio speciale per la ricostruzione, possono altresì curare l'istruttoria per il rilascio delle concessioni di contributo e di tutti gli adempimenti conseguenti."; c) all'articolo 6 i commi 10 e 10-ter sono abrogati e il comma 13 è sostituito dal seguente: "13. La selezione dell'impresa esecutrice da parte del beneficiario dei contributi è compiuta esclusivamente tra le imprese che risultano iscritte nell'Anagrafe di cui all'articolo 30."; d) all'articolo 12, il	2, lettera a), l'affidamento degli incarichi di progettazione.... All'articolo 10 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 3-bis dopo le parole "di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42" sono aggiunte le parole ", anche in data successiva agli eventi sismici, e comunque prima della data di richiesta del contributo". "b bis) all'articolo 5 dopo il comma 6 aggiungere il seguente: «6 bis. I finanziamenti di cui al presente articolo sono esentati dagli obblighi di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in quanto a basso rischio di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo ai sensi dell'articolo 26 del medesimo decreto legislativo»." C 01) "----) al comma 1 dell'articolo 6 dopo la lettera c) è inserita la seguente: « d) per gli immobili ad uso produttivo strumentali all'esercizio dell'attività produttiva che risultavano temporaneamente non utilizzati e con uno dei livelli di danneggiamento di cui alle lettere a), b) e c), un contributo pari al 60 per cento del conto degli interventi

Articolo 23 comma 1 – modifiche del DL 189/2016	
Testo D.L. 32/2019	Testo con proposta modifiche
comma 3 è sostituito dal seguente: "3. L'ufficio speciale per la ricostruzione, ovvero i comuni nei casi previsti dal comma 4-bis dell'articolo 3, verificata la spettanza del contributo e il relativo importo, trasmettono al vice commissario territorialmente competente la proposta di concessione del contributo medesimo, comprensivo delle spese tecniche."; e) all'articolo 34, comma 5, terzo periodo, le parole "2 per cento" sono sostituite dalle seguenti "2,5 per cento, di cui lo 0,5 per cento per l'analisi di risposta sismica locale," e il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. Per le opere pubbliche, compresi i beni culturali di competenza delle diocesi e del Ministero per i beni e le attività culturali, con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono fissati il numero e l'importo complessivo massimi degli incarichi che ciascuno dei soggetti di cui al comma 1 può assumere contemporaneamente, tenendo conto dell'organizzazione dimostrata dai medesimi.".	rispettivamente indicati sempre nelle lettere da a) a c).; al comma 2, dopo la lettera e) è inserita la seguente: “f) dei titolari di attività produttive, ovvero di chi per legge o per contratto o sulla base di altro titolo giuridico valido alla data della domanda sia tenuto a sostenere le spese per la riparazione o ricostruzione delle unità immobiliari, degli impianti e beni mobili strumentali all’attività danneggiata dal sisma, e che nei due anni antecedenti la data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all’allegato 1, ovvero la data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all’allegato 2 ovvero la data del 18 gennaio 2017 con riferimento ai Comuni di cui all’allegato 2-bis risultavano adibiti all’esercizio dell’attività produttiva o ad essa strumentali”. il comma 10-bis è sostituito dal seguente: “10 bis. La concessione del contributo è trascritta nei registri immobiliari, a cura del richiedente il contributo, in esenzione da qualsiasi tributo o diritto, sulla base del titolo di concessione, senza alcuna altra formalità. La documentazione attestante l’avvenuta trascrizione è trasmessa dal richiedente all’ Ufficio speciale per la ricostruzione, ovvero i comuni nei casi previsti dal comma 4 -bis dell’articolo 3, unitamente alla documentazione richiesta dalla normativa vigente al fine

Articolo 23 comma 1 – modifiche del DL 189/2016	
Testo D.L. 32/2019	Testo con proposta modifiche
	dell'erogazione del saldo del contributo concesso.» “c bis) all'articolo 8 il comma 1-bis è soppresso.” c ter) all'articolo 8 dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: “4 bis Gli Uffici speciali per la Ricostruzione, ricostruzione, ovvero i comuni nei casi previsti dal comma 4 -bis dell'articolo 3, provvedono all'istruttoria sulla domanda di concessione del contributo relativa agli interventi di cui al comma 1, presentata nei termini e con le modalità previste dal comma 4 e sulla documentazione richiesta in allegato alla stessa ai sensi del comma 1 e in attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo, dando priorità: a. alle richieste di contributo relative ad Unità Strutturali in cui sono ricomprese unità immobiliari destinate ad abitazione principali o ad attività produttive in esercizio per cui risulti in corso di esecuzione l'intervento di riparazione del danno di cui al comma 1 del presente articolo; b. alle richieste di contributo relative ad Unità Strutturali in cui sono ricomprese unità immobiliari destinate ad abitazione principali o ad attività produttive in esercizio;

Articolo 23 comma 1 – modifiche del DL 189/2016	
Testo D.L. 32/2019	Testo con proposta modifiche
	c. alle richieste di contributo relative ad Unità Strutturali in cui sono ricomprese unità immobiliari diverse da quelle di cui alle lettere a) e b); “ 4.ter Gli Uffici speciali per la ricostruzione, ovvero i comuni nei casi previsti dal comma 4 -bis dell’articolo 3, previa verifica con le modalità previste dai provvedimenti di cui all’articolo 2, comma 2, della legittimazione del soggetto richiedente alla presentazione della domanda di contributo, effettuano l’istruttoria di cui all’articolo 3, comma 3 ,con la partecipazione del professionista incaricato, tramite controllo formale della documentazione prevista dal comma 4 bis in allegato all’istanza di contributo e delle certificazioni rese ai sensi dell’articolo 19, comma 6 della Legge n. 241/90 dallo stesso professionista in ordine alla regolarità tecnico amministrativa della documentazione suddetta e all’importo del contributo concedibile determinato dal medesimo sulla base del costo ammissibile individuato con le modalità stabilite con le ordinanze di cui all’articolo 2, comma 2.” .

8. Sulle innovazioni in materia di testo unico dell'edilizia

L'Articolo 3 del Decreto, recante disposizioni in materia di semplificazione della disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche, novella in più punti il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. La disposizione, sebbene rechi in rubrica il riferimento ad interventi strutturali in zone sismiche, appare recare anche interventi di novella al testo unico in materia edilizia in via generale, non soltanto con riferimento alle zone sismiche.

Le modifiche intervengono su articoli che trattano i delicati argomenti della denuncia delle opere strutturali, del collaudo statico, dell'autorizzazione sismica.

L'intento della nuova norma è quello di semplificare le procedure per gli interventi più semplici.

In tal senso la modifica più significativa è costituita dall'introduzione dell'art. 94 bis che introduce i concetti di interventi: "rilevanti", "di minore rilevanza", "privi di rilevanza" e, in deroga al comma 1 dell'art. 94, stabilisce l'obbligo dell'autorizzazione preventiva all'inizio dei lavori solo per la prima tipologia di interventi.

Questo aspetto è da ritenersi positivo perché assume importanza la natura della costruzione e non la sua localizzazione.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e le Regioni, individueranno linee guida ed elenchi di tipologie di opere per le categorie di cui sopra. Da molti mesi, presso il MIT, è al lavoro un tavolo tecnico per la revisione generale del DPR 380/01; il tavolo, cui partecipano tutti i ministeri competenti, le Regioni, l'ANCE, l'ANCI, la Rete delle Professioni tecniche, ha già elaborato documenti ufficiali e concluderà i suoi lavori il 30 giugno 2019.

L'art. 94 bis è in linea con le idee espresse dal tavolo durante lo svolgimento dei lavori; un suo coinvolgimento nella scrittura dell'art. 3 del D.L. 42/2019, sarebbe stato molto utile per dare a queste modifiche la giusta prospettiva strategica; come spesso accade, si è persa un'altra occasione di utilizzare metodi di lavoro aperti ed inclusivi delle azioni già in essere.

L'art. 3 metterà il professionista nelle condizioni di esercitare una maggiore responsabilità legata alla individuazione della tipologia di interventi.

I professionisti della RPT sono ormai da tempo proiettati verso un orizzonte che riduca la cogenza delle norme sul piano penale e civile ed introduca un uso sempre più diffuso di norme volontarie tratte dalle *best practices*, non si sottraggono all'esercizio delle responsabilità e continuano ad impegnarsi perché questa possa esercitarsi in contesti legislativi privi di confusione e di incertezza interpretativa.

Sul punto va ricordato che le proposte di modifica della RPT erano già state avanzate nel mese di dicembre scorso, nell'ambito della Legge di Semplificazione e sono state solo parzialmente introdotte nel cd. Sblocca-cantieri, ma non nella forma richiesta che meglio si adatta alla realtà fattuale delle regioni interessate.

Per tale ragione la RPT intende avanzare alcune proposte in materia, allo scopo di perseguire una pluralità di obiettivi di interesse generale:

- **una maggiore semplificazione** mediante l'eliminazione dell'autorizzazione per gli interventi su edifici esistenti a meno che questi non siano relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso;
- **una chiara distinzione tra interventi di minore rilevanza e quelli privi di rilevanza ma senza differenziarne poi la trattazione.** Tale obiettivo può essere raggiunto attraverso l'eliminazione della denuncia per interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità;
- **l'eliminazione per le sopraelevazioni della certificazione del competente ufficio tecnico regionale** che specifichi il numero massimo di piani che è possibile realizzare in sopraelevazione e l'idoneità della struttura esistente a sopportare il nuovo carico. Con la modifica proposta la sopraelevazione diventa possibile solo qualora l'edificio nel suo complesso sia rispondente alle norme tecniche per le costruzioni vigenti;

- **la modalità di corretta definizione delle pratiche aperte** nel caso di presentazione di eventuali varianti in corso d'opera e le pratiche relative ad opere pubbliche già appaltate e che dovessero essere assoggettate ad un regime diverso con la modifica apportata al DPR 380/2001 dal Decreto Legge in conversione. Tale obiettivo può essere raggiunto con l'emendamento proposto, con il quale si propone di consentire all'Ente Regione di disciplinare un periodo transitorio in relazione alle specificità di ciascun territorio.

Infine, per quanto qui di interesse, lo stesso introduce ex novo l'art. 94 bis del TUE, recante la Disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche. Il nuovo articolo contiene previsioni apprezzabili sotto vari profili. Tuttavia si ritiene necessario segnalare alcuni aspetti meritevoli di un intervento emendativo.

In particolare ci si riferisce a:

- il comma 5 dell'art. 94 bis che, riferendosi agli interventi non soggetti ad autorizzazione preventiva, facoltizza le regioni ad istituire controlli anche con modalità a campione. Tale previsione in realtà trova una regolamentazione già in alcune disposizioni normative regionali (i.e. Regolamento 22 ottobre 2012, n. 58/R Regolamento di attuazione dell'[articolo 117, comma 2, lettera g\) della legge regionale Toscana 3 gennaio 2005, n. 1](#) (Norme per il governo del territorio). Verifiche nelle zone a bassa sismicità. Determinazione del campione da assoggettare a verifica). Tali discipline regionali hanno dato un buon risultato dettando, fra l'altro, dei criteri specifici per la campionatura, al fine di omogeneizzare le ipotesi simili. In tal senso si ritiene opportuno prevedere quantomeno un tetto nella previsione delle pratiche oggetto di campionatura, nella misura massima del 10- 15%% di quelle presentate;
- la necessità che le previsioni dell'art. 94 bis entrino in vigore solo dopo il completamento delle attività previste al comma 2 in tema di linee guida ed elencazioni. Ci si riferisce alle linee guida che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dovrà adottare d'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del

decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Tale previsione appare necessitata al fine di evitare disparità di trattamento e contenziosi.

Articolo 3, comma 1 – modifiche del DPR 380/2001 – a cura del GdL LL.PP. della RPT	
Testo D.L. 32/2019	Testo con proposta modifiche
Art. 3 Disposizioni in materia di semplificazione della disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche. 1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni: ... 2. Per i medesimi fini del comma 1, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce le linee guida per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui al medesimo comma 1, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all'articolo 93. Nelle more dell'emanazione delle linee guida, le regioni possono comunque dotarsi di specifiche elencazioni o confermare le disposizioni vigenti. A seguito dell'emanazione delle linee guida, le regioni adottano specifiche elencazioni di adeguamento delle stesse. ... 5. Per gli stessi interventi, non soggetti ad autorizzazione preventiva, le regioni	Art. 3 Disposizioni in materia di semplificazione della disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche. 1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni: ... 2. Per i medesimi fini del comma 1, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce le linee guida per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui al medesimo comma 1, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all'articolo 93. Nelle more dell'emanazione delle linee guida, le regioni possono comunque dotarsi di specifiche elencazioni o confermare le disposizioni vigenti. A seguito dell'emanazione delle linee guida, le regioni adottano specifiche elencazioni di adeguamento delle stesse. ... 5. Per gli stessi interventi, non soggetti ad autorizzazione preventiva, le regioni

Articolo 3, comma 1 – modifiche del DPR 380/2001 – a cura del GdL LL.PP. della RPT	
Testo D.L. 32/2019	Testo con proposta modifiche
possono istituire controlli anche con modalità a campione.	possono istituire controlli anche con modalità a campione nella misura massima del 10% delle pratiche presentate. 6. 2bis: l'efficacia giuridica del presente articolo è subordinata all'emanazione di un atto di classificazione degli interventi e della relativa disciplina da parte del competente Ministero dei Trasporti come previsto al comma 2.

Articolo 3, comma 1 – modifiche del DPR 380/2001 – a cura del GdL LL.PP. della RPT	
Testo D.L. 32/2019	Testo con proposta modifiche
Art. 3 Disposizioni in materia di semplificazione della disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche. 1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 65: 1) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Le opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche in vigore, prima del loro inizio, devono	Art. 3 Disposizioni in materia di semplificazione della disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche L'Articolo 3 comma 1 lett.a) punto 6) è sostituito dal seguente: 6) dopo il comma 8, sono aggiunti infine i seguenti: "9. Per gli interventi di cui all'articolo 94-bis, comma 1, lettera b), n. 2) non si applicano le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8.

Articolo 3, comma 1 – modifiche del DPR 380/2001 – a cura del GdL LL.PP. della RPT	
Testo D.L. 32/2019	Testo con proposta modifiche
essere denunciate dal costruttore allo sportello unico."; 2) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Alla denuncia devono essere allegati: a) il progetto dell'opera firmato dal progettista, dal quale risultino in modo chiaro ed esauriente le calcolazioni eseguite, l'ubicazione, il tipo, le dimensioni delle strutture, e quanto altro occorre per definire l'opera sia nei riguardi dell'esecuzione sia nei riguardi della conoscenza delle condizioni di sollecitazione; b) una relazione illustrativa firmata dal progettista e dal direttore dei lavori, dalla quale risultino le caratteristiche, le qualità e le prestazioni dei materiali che verranno impiegati nella costruzione."; 3) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Lo sportello unico rilascia al costruttore, all'atto stesso della presentazione, l'attestazione dell'avvenuto deposito."; 4) l'alinnea del comma 6 è sostituito dal seguente: "6. Ultimate le parti della costruzione che incidono sulla stabilità della stessa, entro il termine di sessanta giorni, il direttore dei lavori deposita allo sportello unico una relazione sull'adempimento degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3, allegando:"; 5) il comma 7 è sostituito dal seguente:	10. Il presente articolo non si applica per gli interventi di cui all'articolo 94-bis, comma 1, lettera c), n. 1)." L'Articolo 3 c.1 lett.b) è sostituito dal seguente: b) all'articolo 67 vengono apportate le seguenti modifiche: 1) alla fine del comma 1 sono aggiunte le parole "fatto salvo quanto previsto dal comma 8-bis." Ed al comma 5 sono eliminate le parole "con la copertura dell'edificio". 2) il comma 7 è sostituito dal seguente: "7. Il collaudatore redige, sotto la propria responsabilità, il certificato di collaudo che invia allo sportello unico, il quale ne trasmette copia all'ufficio tecnico regionale. Il deposito del certificato di collaudo statico equivale al certificato di rispondenza dell'opera alle norme tecniche per le costruzioni previsto dall'articolo 62." 3) al comma 8-bis sono eliminate le parole "e lettera c), n. 1)": All'Articolo 3 c.1 dopo la lett.b) è aggiunta la seguente: b bis) l'articolo 90 è sostituito dal seguente: "Art. 90 (L) Sopraelevazioni (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 14)

Articolo 3, comma 1 – modifiche del DPR 380/2001 – a cura del GdL LL.PP. della RPT	
Testo D.L. 32/2019	Testo con proposta modifiche
"7. All'atto della presentazione della relazione di cui al comma 6, lo sportello unico rilascia al direttore dei lavori l'attestazione dell'avvenuto deposito su una copia della relazione e provvede altresì a trasmettere tale relazione al competente ufficio tecnico regionale."; 6) dopo il comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente: "8-bis. Per gli interventi di cui all'articolo 94-bis, comma 1, lettera b), n. 2) e lettera c), n. 1), non si applicano le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8."; b) all'articolo 67, il comma 8-bis, è sostituito dal seguente: "8-bis. Per gli interventi di cui all'articolo 94-bis, comma 1, lettera b), n. 2) e lettera c), n. 1), il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori."; c) all'articolo 93, i commi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti: "3. Il contenuto minimo del progetto è determinato dal competente ufficio tecnico della regione. In ogni caso il progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni, relazione tecnica, e dagli altri elaborati previsti dalle norme tecniche. 4. I progetti relativi ai lavori di cui al presente articolo sono accompagnati da una dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e la coerenza tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico, nonché il rispetto delle	È consentita, nel rispetto delle disposizioni del presente testo unico, degli strumenti urbanistici e delle norme tecniche vigenti, la sopraelevazione degli edifici realizzati con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche di cui agli articoli 52 e 83, purché la struttura nel complesso sia conforme alle medesime norme." All'Articolo 3 c.1 alla lett. c) le parole "i commi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:" sono sostituite dalle seguenti: "i commi 1, 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti: 1. Nelle zone sismiche di cui all'articolo 83, chiunque intenda eseguire gli interventi individuati nell'art. 94bis, ad eccezione di quelli previsti nel comma 1 lettera C), è tenuto a darne preavviso scritto allo sportello unico, che provvede a trasmetterne copia al competente ufficio tecnico della regione, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza del progettista, del direttore dei lavori e del costruttore." All'Articolo 3 c.1 dopo la lett.c) è aggiunta la seguente:

Articolo 3, comma 1 – modifiche del DPR 380/2001 – a cura del GdL LL.PP. della RPT	
Testo D.L. 32/2019	Testo con proposta modifiche
eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica. 5. Per tutti gli interventi il preavviso scritto con il contestuale deposito del progetto e dell'asseverazione di cui al comma 4, è valido anche agli effetti della denuncia dei lavori di cui all'articolo 65."; d) dopo l'articolo 94, è inserito il seguente: "Art. 94-bis (Disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche). - 1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui a capi I, II e IV della parte seconda del presente testo unico, sono considerati, nel rispetto di quanto previsto agli articoli 52 e 83: a) interventi "rilevanti" nei riguardi della pubblica incolumità: 1) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche ad alta sismicità (Zona 1 e Zona 2); 2) le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche; 3) gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso; b) interventi di "minore rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità: 1) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località	c bis) alla fine del comma 1 dell'articolo 94 sono aggiunte le parole "salvo quanto previsto al successivo art.94 bis" All'Articolo 3 c.1 lett.d) sono apportate le seguenti modifiche: la lettera a), è modificata come segue: "a) "Interventi "rilevanti" nei riguardi della pubblica incolumità: 1. gli interventi di nuova costruzione, di adeguamento o miglioramento sismico relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso; 2. le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche." la lettera b), è modificata come segue: "b) interventi di "minore rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità: 1. gli interventi di miglioramento o adeguamento sismico di costruzioni

Articolo 3, comma 1 – modifiche del DPR 380/2001 – a cura del GdL LL.PP. della RPT	
Testo D.L. 32/2019	Testo con proposta modifiche
sismiche a media sismicità (Zona 3); 2) le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti; 3) le nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera a), n. 2); c) interventi "privi di rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità: 1) gli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità.	esistenti che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera a) punto 1; 2. le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti; 3. le nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera a), n. 2); Il punto 6 è sostituito come segue: “ 6. Restano ferme le procedure di cui agli articoli 65 e 67 comma 1 del presente testo unico per gli interventi di cui al comma 1 lett. b).” È infine aggiunto un punto 7 “7. Le Regioni possono disciplinare, nelle eventuali normative regionali di recepimento della presente legge, in relazione alle specificità di gestione precedenti e per un periodo transitorio massimo di due anni, le modalità di presentazione di varianti in corso d’opera per le pratiche avviate precedentemente alla entrata in vigore della presente legge e le modalità di gestione delle pratiche relative ad opere pubbliche, già appaltate, che dovessero essere assoggettate ad un regime diverso a seguito della entrata in vigore della presente legge.

Vista la complessità tecnica delle modifiche proposte si riporta di seguito un apposito testo che indica le modificazioni proposte in forma di articolato, evidenziando altresì le

modificazioni introdotte dal DL convertendo all'originario testo del DPR 380/2001 e le proposte di modifica a quest'ultimo avanzate da RPT e sopra sintetizzate.

Articolo 3, comma 1 – modifiche del DPR 380/2001 – a cura del GdL LL.PP. della RPT	
Testo D.L. 32/2019	Testo con proposta modifiche
Art. 3 Disposizioni in materia di semplificazione della disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche. 1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni: ... Articolo 3 c.1 lett. a) punto 6): dopo il comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente: "8-bis. Per gli interventi di cui all'articolo 94-bis, comma 1, lettera b), n. 2) e lettera c), n. 1), non si applicano le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8."; b) all'articolo 67, il comma 8-bis, è sostituito dal seguente: "8-bis. Per gli interventi di cui all'articolo 94-bis, comma 1, lettera b), n. 2) e lettera c), n. 1), il certificato di collaudo è sostituito dalla	Art. 3 Disposizioni in materia di semplificazione della disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche. 1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni: Articolo 3 c.1 lett. a) punto 6): 6) dopo il comma 8, sono aggiunti infine i seguenti: "9. Per gli interventi di cui all'articolo 94-bis, comma 1, lettera b), n. 2) non si applicano le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8. 10. Il presente articolo non si applica per gli interventi di cui all'articolo 94-bis, comma 1, lettera c), n. 1)." b) all'articolo 67 vengono apportate le seguenti modifiche: 1) alla fine del comma 1 sono aggiunte le parole "fatto salvo quanto previsto dal comma 8-bis." Ed al comma 5 sono

50

Articolo 3, comma 1 – modifiche del DPR 380/2001 – a cura del GdL LL.PP. della RPT	
Testo D.L. 32/2019	Testo con proposta modifiche
prospetti e sezioni, relazione tecnica, e dagli altri elaborati previsti dalle norme tecniche. 4. I progetti relativi ai lavori di cui al presente articolo sono accompagnati da una dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e la coerenza tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico, nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica. 5. Per tutti gli interventi il preavviso scritto con il contestuale deposito del progetto e dell'asseverazione di cui al comma 4, è valido anche agli effetti della denuncia dei lavori di cui all'articolo 65."; d) dopo l'articolo 94, è inserito il seguente: "Art. 94-bis (Disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche). - ...a) interventi "rilevanti" nei riguardi della pubblica incolumità: 1) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche ad alta sismicità (Zona 1 e Zona 2); 2) le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche; 3) gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che	"i commi 1, 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti: 1. Nelle zone sismiche di cui all'articolo 83, chiunque intenda eseguire gli interventi individuati nell'art. 94bis, ad eccezione di quelli previsti nel comma 1 lettera C), è tenuto a darne preavviso scritto allo sportello unico, che provvede a trasmetterne copia al competente ufficio tecnico della regione, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza del progettista, del direttore dei lavori e del costruttore." c bis) alla fine del comma 1 dell'articolo 94 sono aggiunte le parole "salvo quanto previsto al successivo art.94 bis" d) sono apportate le seguenti modifiche: " a) "Interventi "rilevanti" nei riguardi della pubblica incolumità: 1. gli interventi di nuova costruzione, di adeguamento o miglioramento sismico relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici

Articolo 3, comma 1 – modifiche del DPR 380/2001 – a cura del GdL LL.PP. della RPT	
Testo D.L. 32/2019	Testo con proposta modifiche
possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso; b) interventi di "minore rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità: 1) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche a media sismicità (Zona 3); 2) le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti; 3) le nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera a), n. 2); c) interventi "privi di rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità: 1) gli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità. 2. Per i medesimi fini del comma 1, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce le linee guida per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui al medesimo comma 1, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all'articolo 93. Nelle more dell'emanazione delle linee guida, le regioni possono comunque dotarsi di specifiche elencazioni o confermare le disposizioni vigenti. A seguito dell'emanazione delle linee guida, le regioni adottano specifiche elencazioni di adeguamento delle stesse. 3. Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, non si	assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso; 2. le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche." "b) interventi di "minore rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità: 1. gli interventi di miglioramento o adeguamento sismico di costruzioni esistenti che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera a) punto 1; 2. le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti; 3. le nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera a), n. 2);

Articolo 3, comma 1 – modifiche del DPR 380/2001 – a cura del GdL LL.PP. della RPT	
Testo D.L. 32/2019	Testo con proposta modifiche
possono iniziare lavori relativi ad interventi "rilevanti", di cui al comma 1, lettera a), senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione, in conformità all'articolo 94. 4. Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, e in deroga a quanto previsto all'articolo 94, comma 1, le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano per lavori relativi ad interventi di "minore rilevanza" o "privi di rilevanza" di cui al comma 1, lettera b) o lettera c). 5. Per gli stessi interventi, non soggetti ad autorizzazione preventiva, le regioni possono istituire controlli anche con modalità a campione. 6. Restano ferme le procedure di cui agli articoli 65 e 67, comma 1, del presente testo unico."	6. Restano ferme le procedure di cui agli articoli 65 e 67 comma 1 del presente testo unico per gli interventi di cui al comma 1 lett. b)." 7. Le Regioni possono disciplinare, nelle eventuali normative regionali di recepimento della presente legge, in relazione alle specificità di gestione precedenti e per un periodo transitorio massimo di due anni, le modalità di presentazione di varianti in corso d'opera per le pratiche avviate precedentemente alla entrata in vigore della presente legge e le modalità di gestione delle pratiche relative ad opere pubbliche, già appaltate, che dovessero essere assoggettate ad un regime diverso a seguito della entrata in vigore della presente legge".

